



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 533

AGGIORNAMENTO DEL PIANO RIFIUTI: LA GIUNTA INTERVENGA IN AUTOTUTELA MEDIANTE ANNULLAMENTO, OVVERO IN SUBORDINE MEDIANTE APPROVAZIONE DI VARIANTE, AL FINE DI ELIMINARE LA DEROGA INTRODotta CON DGR N. 988/22 ALL'ART. 15 COMMA 4 DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

presentata il 28 marzo 2024 dai Consiglieri Valdegamberi, Rigo, Andreoli, Polato, Sponda, Bigon e Guarda

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la realizzazione di discariche nei territori c.d. di “alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi” individuati dalla DCR n. 62/06 (tra i quali, per quanto rileva nella presente mozione, rientrano anche i Comuni di Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona) ha nel tempo prodotto inemendabili esternalità negative che hanno impattato sull’ambiente dei suddetti territori;
- con riferimento al solo territorio di Valeggio sul Mincio, la Regione Veneto nel 2021 ha dovuto stanziare un contributo di ben euro 2.419.000,00 per l’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione del pacchetto di copertura della discarica di rifiuti in gestione *post mortem* Ca’ Baldassarre, lavori resisi necessari per cercare di arginare il problema dell’iper-produzione di percolato interno “*che, se non correttamente gestito, potrebbe disperdersi nella falda circostante*” (cfr. Comunicato Regione Veneto n° 1015 del 26/5/21);
- proprio al fine di scongiurare il riproporsi di situazioni di forte criticità ambientale come quelle verificatisi presso la discarica di Ca’ Baldassarre, e tenuto altresì conto della peculiarità geologica che contraddistingue i territori indicati nella DCR n. 62/06, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (di seguito, per brevità, il “*Piano Rifiuti*”) adottato con DCR n. 30/15 prevedeva, all’art. 15, comma 4, dell’Allegato A, il divieto assoluto alla “*realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/5/2006 e comunque*

a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano”;

- nel Piano Rifiuti approvato nel 2015 si era dunque previsto un divieto assoluto ed inderogabile alla realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62/06, oltre che nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili del Veneto;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con l’Aggiornamento del Piano Rifiuti adottato con DGR n. 988/22, il sopra riportato art. 15, comma 4, è stato modificato per portata ed estensione, riformulandolo nella seguente versione: *“fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo [cioè gli impianti per smaltimento di rifiuti contenenti amianto], è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano”;*

- a seguito dell’Aggiornamento del Piano Rifiuti approvato dalla Giunta Regionale nell’anno 2022, è ora possibile realizzare discariche per rifiuti contenenti amianto nelle zone di “alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi” ex DCR n. 62/06, oltre che nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili del Veneto;

RISCONTRATO CHE

- la deroga introdotta dalla DGR n. 988/22 all’art. 15, comma 4, ha determinato un inspiegabile vulnus di tutela che ha avuto quale effetto immediato la presentazione di istanze per la realizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto (RCA) proprio nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” ex DCR n. 62/06, in precedenza salvaguardate;

- in particolare

- il 5 ottobre 2023 la società [...] ha presentato l’istanza PAUR avente ad oggetto un impianto per la messa a dimora permanente (D1) di rifiuti pericolosi contenenti amianto (RCA) sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), località Caluri (proc. n. 55/23);

- il 21 dicembre 2023 la società [...] ha presentato l’istanza PAUR avente ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento (D1) per rifiuti contenenti amianto (RCA) sito nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), località Ca’ Balestra (proc. n. 72/23);

CONSIDERATO CHE:

- la DGR n. 988/2022, di approvazione dell’Aggiornamento del Piano Rifiuti, risulta prima facie inficiata da possibili e discutibili profili tali da renderla nulla e/o annullabile ex artt. 21-septies e 21-octies della legge 241/90, nonché parimenti idonei ad incidere sulla validità di eventuali provvedimenti autorizzativi alla realizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto (RCA);

- in particolare, si riscontra:
- la delibera di approvazione dell'Aggiornamento del Piano Rifiuti, limitatamente al già citato art. 15, comma 4, parrebbe rappresentare un atto di competenza del Consiglio regionale e non della Giunta regionale. L'art. 13, comma 6, legge regionale n. 3/00 prevede infatti che solo *“(...) le varianti ai piani regionali di gestione dei rifiuti che non incidono sui loro criteri informativi e sulle loro caratteristiche essenziali (...) sono approvate dalla Giunta regionale (...)”*. Poiché la deroga introdotta all'art. 15, comma 4, del Piano Rifiuti consente ora la realizzazione di discariche di amianto in territori vulnerabili ove prima ne era fatto espresso divieto, essa incide in modo sostanziale e rilevante sui criteri informativi e sugli elementi essenziali del Piano Rifiuti richiedendo quindi, per la relativa approvazione, una delibera di Consiglio regionale;
- **INDEROGABILITÀ DEL DIVIETO PREVISTO DALL'ORIGINARIA FORMULAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 4, DEL PIANO RIFIUTI.** L'art. 15, comma 4, del Piano Rifiuti prevedeva – nella sua originaria formulazione del 2015 – che *“è sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di ‘alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi’ individuate con DCR n. 62 del 17/5/2006 (...) sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano”*. L'inserimento nel testo originario dell'art. 15, comma 4, della formula *“sia nel caso di varianti al presente Piano”* rende evidente come lo scopo esplicito del legislatore regionale del 2015 fosse quello di rendere immodificabile il divieto assoluto di costruzione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi nei territori di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuati con DCR n. 62/06, anche con riferimento ad aggiornamenti successivi del Piano Rifiuti;
- **MANCATO ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA VAS.** Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 i Piani Regionali di gestione dei rifiuti sono obbligatoriamente assoggettati alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con l'unica eccezione delle *“modifiche minori dei piani e dei programmi”*. L'Aggiornamento del Piano Rifiuti realizzato nel 2022 non è stato assoggettato alla procedura VAS in quanto ritenuto senza impatti sostanziali sugli indirizzi e contenuti del precedente Piano Rifiuti (cfr. parere Commissione VAS n. 125 del 30 maggio 2022). In realtà, la nuova formulazione dell'art. 15, comma 4, introdotta con DGR n. 988/22, consentendo la realizzazione di discariche di amianto in zone vulnerabili nelle quali in precedenza vigeva un divieto assoluto di realizzazione di discariche, configura una modifica che incide su elementi sostanziali e fondamentali del precedente Piano Rifiuti. Per tale motivo, la modifica avrebbe correttamente richiesto non solo l'adozione mediante delibera di Consiglio regionale, ma anche l'assoggettamento alla procedura VAS; tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

- a valutare l'annullamento, *ex art. 21-novies* della legge n. 241/1990, della DGR n. 988/22, nella parte relativa alle discariche di amianto, e di adottare un nuovo Aggiornamento del Piano Rifiuti che riproponga il divieto assoluto e inderogabile di realizzare/ampliare discariche nei territori individuati dalla DCR n. 62/06, ovvero, in subordine
- ad adottare una variante all'Aggiornamento del Piano Rifiuti, avente efficacia immediata su tutti i procedimenti autorizzativi PAUR attualmente in corso di

valutazione, volta ad eliminare la deroga introdotta nell'art. 15 comma 4 del Piano Rifiuti con conseguente reintroduzione, nel medesimo articolo, del divieto assoluto alla realizzazione o ampliamento di discariche nei territori di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuati con DCR n. 62/06;

- in ogni caso a valutare la sospensione di tutti i procedimenti PAUR per impianti di smaltimento rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nei territori di "alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi" così come individuati dalla DCR n. 62/06.
